

La Sezione dell'agricoltura

in seguito alla riconferma nel 2017 di buona parte dei focolai precedenti e al ritrovamento di nuovi focolai di flavescenza dorata della vite, malattia da fitoplasmi con un decorso epidemico, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la cicalina *Scaphoideus titanus*, Ball;

visto il concreto rischio di propagazione di questa pericolosa malattia, la cui lotta è obbligatoria;

constatata la presenza della cicalina *Scaphoideus titanus* praticamente in tutto il Cantone;

visto che sono stati trovati i primi stadi giovanili di *Scaphoideus titanus* che hanno così permesso di definire le date dei trattamenti obbligatori contro la cicalina vettore della flavescenza dorata;

richiamate:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAgr) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) del 27 ottobre 2010, in particolare gli artt. 41 e segg. e l'allegato 2, Parte A, Sezione II, lettera d.;
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'art. 29;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65 - 69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013;
- la Decisione della Sezione dell'agricoltura del 2 febbraio 2018 concernente la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, di Agroscope Centro di Cadenazzo e informate le cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale;

d e c i d e:

1. **Il primo trattamento deve essere effettuato tra il 2 e il 9 giugno 2018 su tutte le piante di vite di ogni vitigno coltivate nelle seguenti località:**

Distretto di Mendrisio: Comuni di Balerna, Breggia (solo il quartiere di Morbio Superiore), Castel San Pietro (ad eccezione delle frazioni di Campora, Casima e Monte), Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio, Vacallo.

Distretto di Lugano: Comuni di Agno, Aranno, Arogno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Capriasca, Caslano, Collina d'Oro, Comano, Croglio, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melano, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Rovio, Savosa, Sessa, Sorenago, Torricella-Taverne, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

Distretto di Locarno: Comuni di Ascona, Brione s. Minusio, Brissago, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo Piano, Locarno, Losone (ad eccezione della frazione di Arcegno), Minusio, Muralto, Orselina, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte.

Distretto di Vallemaggia: Comune di Avegno-Gordevio.

Distretto di Bellinzona: Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Lumino, S. Antonino.

Distretto di Riviera: Comuni di Biasca, Riviera.

Distretto di Blenio: Comune di Serravalle.

Distretto di Leventina: Comuni di Bodio, Giornico e Pollegio.

2. **Il secondo trattamento deve essere effettuato circa 15 giorni dopo il primo.**
3. Il prodotto da utilizzare per i 2 interventi è l'Applaud (0.075%), regolatore di crescita dell'insetto, prodotto rispettoso delle api e della fauna utile del vigneto. L'Applaud (0.075%) deve essere utilizzato alle dosi di 1.2 kg/ha. Per quanto riguarda viti singole a filare, il quantitativo di prodotto da utilizzare per vite è di 0.3 grammi. Per la pergola la dose di prodotto dipende dall'estensione della pergola stessa, ma deve essere di almeno 0.5 grammi. Essendo un prodotto di contatto, l'Applaud deve essere applicato in modo accurato su tutte le parti verdi della vite, compresi eventuali polloni. Devono essere trattate entrambe le pareti fogliari del filare. L'Applaud è miscibile con tutti i prodotti utilizzati nella lotta contro la peronospora e l'oidio in commercio.
4. Sull'eventuale necessità di effettuare un terzo trattamento contro gli adulti della cicalina sarà data informazione nel corso del mese di luglio.

5. Anche le aziende che praticano la produzione biologica devono effettuare la lotta contro *Scaphoideus titanus* con i prodotti omologati ammessi Parexan N o Sepal (0.1%), alle dosi di 1.6 l/ha o il Pyrethrum FS (0.05%), alle dosi di 0.8 l/ha, concordando gli interventi con il Servizio fitosanitario.
6. I Comuni interessati sono tenuti a collaborare alla buona riuscita della lotta contro lo *Scaphoideus titanus*.
7. In caso di inadempienza delle misure ordinate ai punti 1, 2, 3 e 5 della presente decisione, restano riservate le sanzioni previste all'art. 292 del Codice penale per disobbedienza a decisioni dell'Autorità (art. 56 cpv. 4 LPAm).
8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino, rispettivamente dall'intimazione nei casi di invio personale. L'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
9. Intimazione:
 - ai viticoltori del Cantone Ticino interessati;
 - ai vivaisti viticoli del Cantone Ticino;
 - ai Municipi dei Comuni viticoli del Cantone Ticino interessati;
 - per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
10. Comunicazione:
 - Interprofessione della vite e del vino ticinese, 6828 Balerna;
 - Federviti cantonale, presidente, 6516 Cugnasco;
 - Sezioni della Federviti, presidenti sezionali;
 - Gruppo PI -Ticino, presidente, 6648 Minusio.

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo-Sezione:

Il Funzionario responsabile:


L. Ferrari


C. Marazzi